



Comune di **OZZERO**

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA

SINDACO

N. 16 del 12.11.2025

Oggetto:

ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA NELLA VIA 2 GIUGNO



IL SINDACO

PREMESSO che è negli obbiettivi dell'Amministrazione, a fine di migliorare le condizioni di sicurezza procedere alla realizzazione di interventi correttivi, manutentivi alla rete viaria ed alla regolazione della mobilità stradale;

CONSIDERATO che la via 2 Giugno è una strada che non permette il transito in modo agevole di due vetture che si incrociano, quindi al fine di rendere il flusso veicolare più scorrevole e sicuro nella via 2 Giugno si rende necessario istituire il senso unico di marcia con direzione Via XXV Aprile all'incrocio del viale dello Sport;

Considerata la necessità di dare corso all'individuazione ed alla conseguente delimitazione di alcune aree da adibire a parcheggio gratuito dei veicoli, tenuto conto delle esigenze connesse alla circolazione ed alla sosta dei veicoli;

Considerata la necessità di dare corso all'individuazione ed alla conseguente delimitazione di uno stallo di sosta consentito e riservato ai veicoli di persone diversamente abili;

Considerata la necessità di stabilire la precedenza su tratti di strade, in prossimità di intersezioni, nei casi in cui l'intensità o la sicurezza del traffico lo richiedono nonché di prescrivere ai conducenti dei veicoli, prima di immettersi su Viale dello Sport, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;

Considerata la necessità di vietare la sosta dei veicoli nel tratto di strada di cui sopra indicato, in applicazione dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione veicolare e pedonale, tenuto conto delle caratteristiche delle strade interessate;

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

1. **Di istituire il senso unico di marcia** nella Via 2 Giugno, con direzione Via XXV Aprile all'incrocio del viale dello Sport;
2. **L'istituzione di parcheggi per la sosta gratuita dei veicoli sul lato dei numeri civici dispari;**
3. **L'istituzione di uno stallo di sosta consentito e riservato ai veicoli di persone diversamente abili.**
4. **L'istituzione del divieto di sosta 0 – 24** sul lato dei numeri pari per tutta la lunghezza della Via;
5. **Di istituire l'obbligo di arrestarsi** e dare la precedenza a tutti i veicoli prima di immettersi nel Viale dello Sport;
6. **Di istituire due attraversamenti pedonali a raso e marciapiede in entrambi i lati della Via;**
7. **La apposizione della segnaletica stradale** prevista dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, secondo le forme e le modalità previste dallo stesso, dando atto che per quanto riguarda il segnale stradale da utilizzarsi deve intendersi la Figura II 74, integrata dal Modello II 5 (nella fattispecie ricorrente) ed eventualmente dal Modello II 3 (nel caso di periodo di validità particolare) e dal Modello II 6/m (nel caso di zona rimozione

coatta). Si rammenta che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore del presente atto. L'apposizione dovrà essere effettuata a cura dell'Ufficio Tecnico;

8. **La revoca** di qualsiasi altra ordinanza, precedentemente emanata e tuttora vigente, in contrasto con il presente provvedimento, a far tempo dall'entrata in vigore dello stesso.

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Il Sindaco

Rag. Invernizzi Pietro